

TI_GERICHTE 11.2002.130 vom 17. Oktober 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-10-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2002.130

FR: TI_GERICHTE 11.2002.130 du 17 octobre 2003

IT: TI_GERICHTE 11.2002.130 del 17 ottobre 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Il Pretore ha motivato il dispositivo sulle spese e le ripetibili evocando il principio della soccombenza. A suo parere “in concreto, e alla luce delle risultanze che precedono, appare (...) d'uopo accollare alle parti le tasse e le spese giudiziarie nella misura di due terzi (a carico della parte attrice) e di un terzo (a carico della parte convenuta). _____
_____ deve essere inoltre astretto al pagamento dell'importo di fr. 900.– a titolo di parziali ripetibili” (sentenza, pag. 9 in fondo).

E. 2

L'appellante contesta il proprio grado di soccombenza. Fa valere che il convenuto ha sempre temerariamente negato qualsiasi lesione della personalità, salvo uscire sconfitto dalla causa, mentre la trattazione delle pretese pecuniarie da lui avanzate, seppure respinte, ha richiesto un dispendio di tempo limitato. Per di più, l'istruttoria si è concentrata sul principio dell'offesa, con il risultato di convincere appieno il Pretore circa il carattere illecito della frase incriminata. Al punto che il primo giudice gli ha riconosciuto “una certa sofferenza soggettiva”, quantunque riparata dalle reiterate scuse ufficiali del Patriziato. Avendo egli ottenuto ragione sul principio, l'addebito di due terzi della tassa di giustizia e delle spese, con obbligo di rifondere fr. 900.– al convenuto per ripetibili, non può trovare giustificazione.

E. 3

L'art. 28 a CC abilita chi è illecitamente leso nella sua personalità a far accertare dal giudice l'illiceità della lesione, sempre ch'essa continui a produrre effetti molesti (cpv. 1 n. 3). Simultaneamente l'interessato può pretendere il risarcimento del danno e una riparazione del torto morale (cpv. 3). Queste ultime azioni (“riparatrici”), fondate sugli art. 41 segg. CO, hanno valore litigioso e sono di per sé autonome, nel senso che possono essere promosse indipendentemente da un'eventuale azione di accertamento sull'illiceità della lesione. Ove però siano combinate con tale azione, proceduralmente esse sono trattate alla stregua di pretese connesse e accessorie, giacché il loro accoglimento presuppone l'accoglimento dell'azione di accertamento (mentre nel caso in cui siano intentate autonomamente la natura illecita della lesione è accertata in via meramente pregiudiziale). Del resto, in circostanze simili un ricorso per riforma al Tribunale federale sarebbe ammissibile, “per attrazione”, oltre che sull'azione non pecuniaria, anche sulle azioni riparatrici, quantunque il loro valore sia inferiore a fr. 8000.– (DTF 80 II 30 consid. 1, 78 II 290 consid. 1; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II,

Berna 1990, n. 1.4 ad art. 44; I CCA, sentenza inc.

_____ del 21 luglio 1998, consid. 1; CdM, sentenza inc.

_____ del 18 febbraio 2002, consid. 2 e 3).

E. 4

Nella fattispecie l'appellante ha promosso un'azione di accertamento e, nel contempo, due azioni pecuniarie: l'una intesa alla rifusione del danno (fr. 2000.– con interessi) e l'altra alla riparazione del torto morale (fr. 6000.– con interessi). Dalla prima è uscito vittorioso, dalla seconda e dalla terza sconfitto. Giuridicamente si trattava di tre cause, cumulate nell'ambito del medesimo processo per evitare giudizi contraddittori. Le due azioni pecuniarie tuttavia erano accessorie rispetto a quella di accertamento. All'atto pratico, inoltre, la loro disamina ha impegnato le parti e il giudice molto meno rispetto all'azione di accertamento. Basti pensare che la pretesa rifusione del danno e la postulata riparazione del torto morale hanno occupato – insieme – meno della metà delle allegazioni in diritto figuranti nella petizione (punti n. 3 e 4), circa la metà di quelle contenute nella risposta, approssimativamente un terzo di quelle addotte della replica e non più di un quarto di quelle enunciate nella duplica. Le poste litigiose, poi, erano solo due (fr. 2000.– in blocco per spese preprocessuali e fr. 6000.– fissi di indennità per torto morale), scevre di particolare complessità giuridica. Quanto all'istruttoria, essa ha appena sfiorato l'aspetto pecuniario della lite (verbale dell'11 ottobre 2001, ultime righe di pag. 4). Nel memoriale conclusivo dell'attore, infine, le considerazioni sulle due pretese in denaro non eccedevano, una volta ancora, la metà delle allegazioni in diritto, più o meno come nel memoriale conclusivo del convenuto. E nella sentenza del Pretore la proporzione è sostanzialmente la stessa.

E. 5

La giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare che nella fissazione degli oneri processuali e delle ripetibili il primo giudice fruisce di ampia latitudine (rinvii in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148). Gli importi da lui stabiliti entro i minimi e i massimi delle tariffe applicabili, come pure l'eventuale suddivisione di tali importi a norma dell'art. 148 cpv. 2 CPC (in caso di reciproca soccombenza o di “altri giusti motivi”) può quindi essere impugnata solo per eccesso o per abuso del potere d'apprezzamento. In concreto non è litigioso né l'ammontare della tassa di giustizia né quello dell'indennità per ripetibili. Contestata è la chiave di riparto stabilita dal Pretore (due terzi a carico dell'attore, un terzo a carico del convenuto), che l'appellante chiede di riformare, fissandola in ragione di metà ciascuno. Ora, giovi premettere che già la decisione pretorile di attribuire identico peso, sotto il profilo delle spese e delle ripetibili, alle due azioni pecuniarie nonostante il loro diverso valore litigioso (fr. 2000.– l'una, fr. 6000.– l'altra) appare discutibile, tanto più che la causa intesa alla rifusione del danno non risultava più complessa di quella volta alla riparazione del torto morale. Per quanto opinabile, si può ritenere nondimeno che ciò rientrasse ancora nel potere discrezionale di cui fruiva il primo giudice. Su questo punto non soccorrono i presupposti per scostarsi dalla decisione del Pretore.

E. 6

Ove il Pretore ha ecceduto il suo potere di apprezzamento è nell'equiparare l'importanza di ciascuna azione di condanna a quella dell'azione di accertamento. Tale assimilazione non è ragionevolmente sostenibile. L'azione di condanna ha implicato un giudizio di principio sull'illiceità della lesione, il quale ha dominato – da sé solo – oltre la metà di tutte le

allegazioni in diritto recate delle parti, pressoché tutta l'istruttoria e una buona metà della sentenza impugnata. L'impegno e il tempo richiesto ai patrocinatori per far valere i contrapposti interessi dei loro assistiti, come pure l'impegno e il tempo profusi dal giudice nella motivazione della sentenza sono dunque di gran lunga maggiori rispetto a quanto ha implicato l'una o l'altra azione pecuniaria. Né il grado di complessità insito nell'azione di accertamento era inferiore a quello delle due cause pecuniarie: se il tenore della frase incriminata, per vero, era chiaro, il vaglio delle giustificazioni addotte dal convenuto ha lungamente occupato il Pretore nei motivi della sentenza. Tutto ciò posto, le due pretese pecuniarie possono ancora reputarsi di pari peso ai fini delle spese e delle ripetibili, ma per rapporto a queste ultime l'importanza dell'azione di accertamento – ancorché priva di valore litigioso – è almeno doppia. La ripartizione a metà degli oneri processuali e la compensazione delle ripetibili sollecitate dall'appellante si rivelano quindi provviste di buon diritto.

E. 7

Se ne conclude, in ultima analisi, che l'appello merita accoglimento e che il dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili della sentenza impugnata va riformato nel senso chiesto dall'attore. I costi del giudizio odierno seguono la soccombenza del convenuto (art. 148 cpv. 1 CPC). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è accolto e il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è così riformato: La tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese processuali, da anticipare dall'attore, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. 2. Gli oneri di appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– da anticipare dall'appellante, sono posti a carico del Patriziato di Caviglioglio, che rifonderà all'appellante fr. 1000.– per ripetibili. 3. Intimazione: –_____; –_____.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.